

Legge regionale 11 agosto 2014 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 21

(Cinema nelle aree montane svantaggiate)

1. La Regione riconosce nella diffusione della cultura cinematografica un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali delle aree montane svantaggiate del Friuli Venezia Giulia e favorisce progetti qualificati finalizzati alla circolazione in queste aree di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di qualità.

2.

(ABROGATO)

(1)(2)

3. Per favorire i progetti di cui al comma 1, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione negli avvisi pubblici di cui agli articoli 18, comma 2, lettera b), e 23, comma 6.

(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2015

2 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 13/2021

3 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 13/2021